REGOLAMENTO (CEE) N. 2788/77 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1977

che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1977

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1166/76 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, mentre il regolamento (CEE) n. 2506/75 stabilisce norme particolari per l'importazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976 [3], reca le relative modalità d'applicazione ; che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2506/75, la Commissione fissa i prezzi franco frontiera di riferimento ;

considerando che l'elenco dei prezzi franco frontiera di riferimento dev'essere elaborato tenendo conto, in particolare, delle esigenze del commercio e in uno spirito di semplificazione amministrativa ;

considerando che, secondo l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2506/75, il prezzo franco frontiera di riferimento è pari al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi ; che gli importi o i coefficienti risultanti dal regime degli importi compensativi monetari non devono essere presi in considerazione in questo caso per calcolare il dazio doganale che dev'essere detratto dal prezzo di riferimento ;

considerando che difficoltà di ordine tecnico impediscono di stabilire i prezzi di riferimento per i vini liquorosi ; che, affinché gli interessati possano prenderne tempestivamente conoscenza, occorre fissare senza indugio i prezzi franco frontiera di riferimento per gli altri prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi franco frontiera di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2506/75, sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

[1] GU n. L 256 del 2. 10. 1975, pag. 2.
[2] GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 41.
[3] GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.

ALLEGATO

PREZZI DI RIFERIMENTO FRANCO FRONTIERA

Nota : Se i vini importati non beneficiano di concessioni tariffarie preferenziali, si applicano gli importi di cui alla colonna « altri paesi terzi ».

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C I a)	(1) Vini di Jumilla, Valdepeñas, Priorato e Rioja (1) :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	inferiore a 9°			33,00			
	di 9° e non superiore a 9,5°			33,65			
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°			34,95			
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°			36,25			
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°			37,55			
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°			38,85			
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°			40,15			
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°			41,45			
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°			42,75			
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	inferiore a 9°			31,83			
	di 9° e non superiore a 9,5°			32,45			
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°			33,68			
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°			34,92			
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°			36,15			
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°			37,39			
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°			38,62			
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°			39,86			
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°			41,09			
	(2) Vini algerini della denominazione d'origine Aïn Bessem-Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah e coteaux de Tlemcen, e vini rossi marocchini della denominazione d'origine Berkhane, Saïs, Beni m'tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata (1) :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	di 9° e non superiore a 9,5°	42,05	42,05 (2)				
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	43,35	43,35				
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	44,65	44,65				
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	45,95	45,95				

(1) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.
(2) Non concerne che il Marocco.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C I a) *(segue)*	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	47,25	47,25				
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	48,55	48,55				
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	49,85	49,85				
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	51,15	51,15				
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	di 9° e non superiore a 9,5°	40,85					
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	42,08					
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	43,32					
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	44,55					
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	45,79					
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	47,02					
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	48,26					
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	49,49					
	(3) altri :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	inferiore a 9°		39,00		38,40	34,20	29,40
	di 9° e non superiore a 9,5°	39,65	39,65		39,05	34,85	30,05
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	40,95	40,95		40,35	36,15	31,35
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	42,25	42,25		41,65	37,45	32,65
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	43,55	43,55		42,95	38,75	33,95
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	44,85	44,85		44,25	40,05	35,25
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	46,15	46,15		45,55	41,35	36,55
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	47,45	47,45		46,85	42,65	37,85
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	48,75	48,75		48,15	43,95	39,15
	(bb) Vini bianchi :						
	(11) presentati all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner		67,76 (1)			62,96	58,16
	(22) altri con gradazione alcolica effettiva :						
	inferiore a 9°		37,83		37,23	33,03	28,23
	di 9° e non superiore a 9,5°	38,45	38,45		37,85	33,65	28,85
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	39,68	39,68		39,08	34,88	30,08
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	40,92	40,92		40,32	36,12	31,32
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	42,15	42,15		41,55	37,35	32,55
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	43,39	43,39		42,79	38,59	33,79
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	44,62	44,62		44,02	39,82	35,02
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	45,86	45,86		45,26	41,06	36,26
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	47,09	47,09		46,49	42,29	37,49

(1) Non concerne che la Tunisia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C I b)	(1) Vini originari d'Algeria destinati ad essere alcolizzati (1) :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	inferiore a 9°	20,43					
	di 9° e non superiore a 9,5°	21,05					
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	22,28					
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	23,52					
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	24,75					
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	25,99					
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	27,22					
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	28,46					
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	29,69					
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	inferiore a 9°	19,26					
	di 9° e non superiore a 9,5°	19,85					
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	21,02					
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	22,19					
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	23,36					
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	24,53					
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	25,70					
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	26,87					
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	28,04					
	(2) Vini algerini della denominazione d'origine Aïn Bessem-Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah e coteaux de Tlemcen, e vini rossi marocchini della denominazione d'origine Berkhane, Saïs, Beni m'tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata (2) :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	di 9° e non superiore a 9,5°	24,05	24,05 (3)				
	superiore a 9,5 e non superiore a 10°	25,35	25,35				
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	26,65	26,65				
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	27,95	27,95				
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	29,25	29,25				
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	30,55	30,55				
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	31,85	31,85				
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	33,15	33,15				

(1) Nel limite di un volume annuo di 500 000 hl (ivi compresi i vini destinati ad essere alcolizzati rientranti nella sottovoce ex 22.05 C II b) della tariffa doganale comune).
(2) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.
(3) Non concerne che il Marocco.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C I b) *(segue)*	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	di 9° e non superiore a 9,5°	22,85					
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	24,08					
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	25,32					
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	26,55					
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	27,79					
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	29,02					
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	30,26					
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	31,49					
	(3) altri :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	inferiore a 9°		21,60			18,00	14,40
	di 9° e non superiore a 9,5°	22,25	22,25			18,65	15,05
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	23,55	23,55			19,95	16,35
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	24,85	24,85			21,25	17,65
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	26,15	26,15			22,55	18,95
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	27,45	27,45			23,85	20,25
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	28,75	28,75			25,15	21,55
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	30,05	30,05			26,45	22,85
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	31,35	31,35			27,75	24,15
	(bb) Vini bianchi :						
	(11) presentati all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner		50,36 (1)			46,76	43,16
	(22) altri con gradazione alcolica effettiva :						
	inferiore a 9°		20,43			16,83	13,23
	di 9° e non superiore a 9,5°	21,05	21,05			17,45	13,85
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	22,28	22,28			18,68	15,08
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	23,52	23,52			19,92	16,32
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	24,75	24,75			21,15	17,55
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	25,99	25,99			22,39	18,79
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	27,22	27,22			23,62	20,02
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	28,46	28,46			24,86	21,26
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	29,69	29,69			26,09	22,49

(1) Non concerne che la Tunisia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C II a)	(1) Vini di Jumilla, Valdepeñas, Priorato e Rioja (1) :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (2)			42,65			
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°			43,95			
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°			45,25			
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°			46,55			
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (2)			40,93			
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°			42,16			
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°			43,40			
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°			44,63			
	(2) Vini algerini della denominazione d'origine Aïn Bessem-Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah e coteaux de Tlemcen, e vini rossi marocchini della denominazione d'origine Berkhane, Saïs, Beni m'tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata (1) :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (2)	52,45	52,45 (3)				
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	53,75	53,75				
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	55,05	55,05				
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	56,35	56,35				
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (2)	50,73					
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	51,96					
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	53,20					
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	54,43					
	(3) altri :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (2)	49,65	49,65		48,95	44,05	38,45
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	50,95	50,95		50,25	45,35	39,75
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	52,25	52,25		51,55	46,65	41,05
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	53,55	53,55		52,85	47,95	42,35

(1) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.
(2) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno e contenenti un estratto secco totale superiore a 90 g per litro.
(3) Non concerne che il Marocco.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C II a) *(segue)*	(bb) Vini bianchi :						
	(11) presentati all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner		67,36 (3)			61,76	56,16
	(22) altri con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (1)	47,93	47,93		47,23	42,33	36,73
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	49,16	49,16		48,46	43,56	37,96
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	50,40	50,40		49,70	44,80	39,20
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	51,63	51,63		50,93	46,03	40,43
22.05 C II b)	(1) Vini originari d'Algeria destinati ad essere alcolizzati (2) :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (1)	30,53					
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	31,76					
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	33,00					
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	34,23					
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (1)	28,81					
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	29,98					
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	31,15					
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	32,32					
	(2) Vini algerini della denominazione d'origine Aïn Bessem-Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah e coteaux de Tlemcen, e vini rossi marocchini della denominazione d'origine Berkhane, Saïs, Beni m'tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata (4) :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (1)	34,45	34,45 (5)				
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	35,75	35,75				
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	37,05	37,05				
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	38,35	38,35				
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (1)	32,73					
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	33,96					
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	35,20					
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	36,43					

(1) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno e contenenti un estratto secco totale superiore a 90 g per litro.
(2) Nel limite di un volume annuo di 500 000 hl (ivi compresi i vini destinati ad essere alcolizzati rientranti nella sottovoce ex 22.05 C I b) della tariffa doganale comune).
(3) Non concerne che la Tunisia.
(4) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.
(5) Non concerne che il Marocco.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C II b) *(segue)*	(3) altri :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (1)	32,25	32,25			27,85	23,45
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	33,55	33,55			29,15	24,75
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	34,85	34,85			30,45	26,05
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	36,15	36,15			31,75	27,35
	(bb) Vini bianchi :						
	(11) presentati all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner		49,96 (3)	-		45,56	41,16
	(22) altri con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (1)	30,53	30,53			26,13	21,73
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	31,76	31,76			27,36	22,96
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	33,00	33,00			28,60	24,20
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	34,23	34,23			29,83	25,43
22.05 C III a) 2	(aa) altri						
	(11) Vini rossi :						
	(aaa) Vini di Jumilla, Valdepeñas, Priorato e Rioja (2) con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 15° e non superiore a 15,5°			45,75			
	superiore a 15,5° e non superiore a 16°			47,05			
	superiore a 16° e non superiore a 16,5°			48,35			
	superiore a 16,5° e non superiore a 17°			49,65			
	superiore a 17° e non superiore a 17,5°			50,95			
	superiore a 17,5° e non superiore a 18°			52,25			
	(bbb) altri vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 15° e non superiore a 15,5°		54,25		53,40	47,45	40,65
	superiore a 15,5° e non superiore a 16°		55,55		54,70	48,75	41,95
	superiore a 16° e non superiore a 16,5°		56,85		56,00	50,05	43,25
	superiore a 16,5° e non superiore a 17°		58,15		57,30	51,35	44,55
	superiore a 17° e non superiore a 17,5°		59,45		58,60	52,65	45,85
	superiore a 17,5° e non superiore a 18°		60,75		59,90	53,95	47,15
	(22) Vini bianchi :						
	(aaa) Vini di Jumilla, Valdepeñas, Priorato e Rioja (2) con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 15° e non superiore a 15,5°			43,77			
	superiore a 15,5° e non superiore a 16°			45,00			

(1) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno e contenenti un estratto secco totale superiore a 90 g per litro.
(2) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.
(3) Non concerne che la Tunisia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C III a) 2 *(segue)*	superiore a 16° e non superiore a 16,5°			46,24			
	superiore a 16,5° e non superiore a 17°			47,47			
	superiore a 17° e non superiore a 17,5°			48,71			
	superiore a 17,5° e non superiore a 18°			49,94			
	(bbb) altri vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 15° e non superiore a 15,5°		52,27		51,42	45,47	38,67
	superiore a 15,5° e non superiore a 16°		53,50		52,65	46,70	39,90
	superiore a 16° e non superiore a 16,5°		54,74		53,89	47,94	41,14
	superiore a 16,5° e non superiore a 17°		55,97		55,12	49,17	42,37
	superiore a 17° e non superiore a 17,5°		57,21		56,36	50,41	43,61
	superiore a 17,5° e non superiore a 18°		58,44		57,59	51,64	44,84
22.05 C III b) 3	(aa) Vino alcolizzato		26,00			20,40	14,80
	(bb) altri :						
	(11) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 15° e non superiore a 15,5°		36,85			31,25	25,65
	superiore a 15,5° e non superiore a 16°		38,15			32,55	26,95
	superiore a 16° e non superiore a 16,5°		39,45			33,85	28,25
	superiore a 16,5° e non superiore a 17°		40,75			35,15	29,55
	superiore a 17° e non superiore a 17,5°		42,05			36,45	30,85
	superiore a 17,5° e non superiore a 18°		43,35			37,75	32,15
	(22) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 15° e non superiore a 15,5°		34,87			29,27	23,67
	superiore a 15,5° e non superiore a 16°		36,10			30,50	24,90
	superiore a 16° e non superiore a 16,5°		37,34			31,74	26,14
	superiore a 16,5° e non superiore a 17°		38,57			32,97	27,37
	superiore a 17° e non superiore a 17,5°		39,81			34,21	28,61
	superiore a 17,5° e non superiore a 18°		41,04			35,44	29,84
22.05 C IV a) 2	(aa) altri :						
	(11) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 18° e non superiore a 18,5° (1)		61,65		60,70	54,05	46,45
	superiore a 18,5° e non superiore a 19°		62,95		62,00	55,35	47,75
	superiore a 19° e non superiore a 19,5°		64,25		63,30	56,65	49,05

(1) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18° e contenenti un estratto secco totale superiore a 130 g e non superiore a 330 g per litro.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C IV a) 2 *(segue)*	superiore a 19,5° e non superiore a 20°		65,55		64,60	57,95	50,35
	superiore a 20° e non superiore a 20,5°		66,85		65,90	59,25	51,65
	superiore a 20,5° e non superiore a 21°		68,15		67,20	60,55	52,95
	superiore a 21° e non superiore a 21,5°		69,45		68,50	61,85	54,25
	superiore a 21,5° e non superiore a 22°		70,75		69,80	63,15	55,55
	(22) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 18° e non superiore a 18,5° (1)		59,28		58,33	51,68	44,08
	superiore a 18,5° e non superiore a 19°		60,51		59,56	52,91	45,31
	superiore a 19° e non superiore a 19,5°		61,75		60,80	54,15	46,55
	superiore a 19,5° e non superiore a 20°		62,98		62,03	55,38	47,78
	superiore a 20° e non superiore a 20,5°		64,22		63,27	56,62	49,02
	superiore a 20,5° e non superiore a 21°		65,45		64,50	57,85	50,25
	superiore a 21° e non superiore a 21,5°		66,69		65,74	59,09	51,49
	superiore a 21,5° e non superiore a 22°		67,92		66,97	60,32	52,72
22.05 C IV b) 3	(aa) Vino alcolizzato con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 18° e non superiore a 18,5° (1)		25,40			17,80	10,20
	superiore a 18,5° e non superiore a 19°		26,20			18,60	11,00
	superiore a 19° e non superiore a 19,5°		27,00			19,40	11,80
	superiore a 19,5° e non superiore a 20°		27,80			20,20	12,60
	superiore a 20° e non superiore a 20,5°		28,60			21,00	13,40
	superiore a 20,5° e non superiore a 21°		29,40			21,80	14,20
	superiore a 21° e non superiore a 21,5°		30,20			22,60	15,00
	superiore a 21,5° e non superiore a 22°		31,00			23,40	15,80
	(bb) altri :						
	(11) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 18° e non superiore a 18,5° (1)		43,65			36,05	28,45
	superiore a 18,5° e non superiore a 19°		44,95			37,35	29,75
	superiore a 19° e non superiore a 19,5°		46,25			38,65	31,05
	superiore a 19,5° e non superiore a 20°		47,55			39,95	32,35
	superiore a 20° e non superiore a 20,5°		48,85			41,25	33,65
	superiore a 20,5° e non superiore a 21°		50,15			42,55	34,95
	superiore a 21° e non superiore a 21,5°		51,45			43,85	36,25
	superiore a 21,5° e non superiore a 22°		52,75			45,15	37,55
	(22) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 18° e non superiore a 18,5° (1)		41,28			33,68	26,08
	superiore a 18,5° e non superiore a 19°		42,51			34,91	27,31

(1) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18° e contenenti un estratto secco totale superiore a 130 g e non superiore a 330 g per litro.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)					
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna	Malta	Turchia	Altri paesi terzi
22.05 C IV b) 3 *(segue)*	superiore a 19° e non superiore a 19,5°		43,75			36,15	28,55
	superiore a 19,5° e non superiore a 20°		44,98			37,38	29,78
	superiore a 20° e non superiore a 20,5°		46,22			38,62	31,02
	superiore a 20,5° e non superiore a 21°		47,45			39,85	32,25
	superiore a 21° e non superiore a 21,5°		48,69			41,09	33,49
	superiore a 21,5° e non superiore a 22°		49,92			42,32	34,72
22.05 C V a)	(1) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 22° e non superiore a 22,5° (1)		66,65 (2)			48,25 (3)	29,85 (4)
	superiore a 22,5° e non superiore a 23°		67,79 (2)			49,07 (3)	30,35 (4)
	superiore a 23° e non superiore a 23,5°		68,93 (2)			49,89 (3)	30,85 (4)
	superiore a 23,5° e non superiore a 24°		70,07 (2)			59,71 (3)	31,35 (4)
	(2) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 22° e non superiore a 22,5° (1)		63,76 (2)			45,36 (3)	26,96 (4)
	superiore a 22,5° e non superiore a 23°		64,83 (2)			46,11 (3)	27,39 (4)
	superiore a 23° e non superiore a 23,5°		65,91 (2)			46,87 (3)	27,83 (4)
	superiore a 23,5° e non superiore a 24°		66,98 (2)			47,62 (3)	28,26 (4)
22.05 C V b)	(1) Vino alcolizzato con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 22° e non superiore a 22,5° (1)		28,40 (2)			14,00 (3)	0
	superiore a 22,5° e non superiore a 23°		29,04 (2)			14,32 (3)	0
	superiore a 23° e non superiore a 23,5°		29,68 (2)			14,64 (3)	0
	superiore a 23,5° e non superiore a 24°		30,32 (2)			14,96 (3)	0
	(2) altri :						
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 22° e non superiore a 22,5° (1)		50,65 (2)			36,25 (3)	21,85 (4)
	superiore a 22,5° e non superiore a 23°		51,79 (2)			37,07 (3)	22,35 (4)
	superiore a 23° e non superiore a 23,5°		52,93 (2)			37,89 (3)	22,85 (4)
	superiore a 23,5° e non superiore a 24°		54,07 (2)			38,71 (3)	23,35 (4)
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :						
	superiore a 22° e non superiore a 22,5° (1)		47,76 (2)			33,36 (3)	18,96 (4)
	superiore a 22,5° e non superiore a 23°		48,83 (2)			34,11 (3)	19,39 (4)
	superiore a 23° e non superiore a 23,5°		49,91 (2)			34,87 (3)	19,83 (4)
	superiore a 23,5° e non superiore a 24°		50,98 (2)			35,62 (3)	20,26 (4)

(1) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva di 22° o meno e contenenti un estratto secco totale superiore a 330 g per litro.
(2) Tale importo deve essere aumentato di 0,03 UC per 0,1 gradi in proporzione e nella misura in cui la gradazione alcolometrica del vino importato è inferiore alla gradazione alcolometrica massima indicata in tale sottovoce.
(3) Tale importo deve essere aumentato di 0,10 UC per 0,1 gradi in proporzione e nella misura in cui la gradazione alcolometrica del vino importato è inferiore alla gradazione alcolometrica massima indicata in tale sottovoce.
(4) Tale importo deve essere aumentato di 0,16 UC per 0,1 gradi in proporzione e nella misura in cui la gradazione alcolometrica del vino importato è inferiore alla gradazione alcolometrica massima indicata in tale sottovoce.

Prezzi franco frontiera di riferimento che si applicano ai vini originari dell'Algeria destinati ad essere alcolizzati a partire dal 1° luglio 1978

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)
		Algeria
22.05 C I b)	(1) Vini originari d'Algeria destinati ad essere alcolizzati (1) :	
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :	
	inferiore a 9°	20,79
	di 9° e non superiore a 9,5°	21,42
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	22,67
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	23,93
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	25,18
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	26,44
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	27,69
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	28,95
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	30,20
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :	
	inferiore a 9°	19,62
	di 9° e non superiore a 9,5°	20,22
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	21,41
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	22,60
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	23,79
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	24,98
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	26,17
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	27,36
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	28,55
22.05 C II b)	(1) Vini originari d'Algeria destinati ad essere alcolizzati (2)	
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :	
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (3)	31,06
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	32,31
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	33,57
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	34,82
	(bb) Vini bianchi con gradazione alcolica effettiva :	
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (3)	29,34
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	30,53
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	31,72
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	32,91

(1) Nel limite di un volume annuo di 500 000 hl (ivi compresi i vini destinati ad essere alcolizzati rientranti nella sottovoce ex 22.05 C II b) della tariffa doganale comune).
(2) Nel limite di un volume annuo di 500 000 hl (ivi compresi i vini destinati ad essere alcolizzati rientranti nella sottovoce ex 22.05 C I b) della tariffa doganale comune).
(3) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno e contenenti un estratto secco totale superiore a 90 g per litro.